



# ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

SOCIETA ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCCXXXI

REMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 11,812,500 — Capitale versato L. 3,543,750

Fondi di garanzia L. 195,140,758.05 — Cauzione versata al Regio Governo L. 26,544,381.—

N. 100.

**Bollettino Mensile**

GIUGNO 1901

## Ramo Vita

M E S I	P R O D U Z I O N E				D A N N I ANNUNCIATI
	P R O P O S T E PRESENTATE		P O L I Z Z E EMESSE		
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Mese di Maggio . . .	1308	9.324,282,61	1049	7,500,478,69	519,780,09
Mesi precedenti . . .	4706	35.991,723,08	4049	31,641,343,77	2.355,521,75
Totale	6014	45,316,005,69	5098	39,141,822,46	2,875,301,84

## Repertorio R. Tasse

A risparmio di tempo e di corrispondenza avvertiamo i signori Agenti che la Tassa Governativa pel Ramo Vita essendo fissata in misura unica invariabile e risultando perciò molto facile il controllo fra le nostre registrazioni e quelle delle Agenzie, non è necessario che gli estremi del Repertorio R ci vengano comunicati trimestralmente.

La comunicazione dovrà essere fatta soltanto *una sol volta* e precisamente ai primi di Febbraio d'ogni anno e riguarderà le registrazioni di tutto intero l'esercizio precedente. Così da parte nostra daremo il benestare o indicheremo le varianti prima del 28 di Febbraio di ogni anno nel qual giorno scade il termine utile per le Agenzie per la denuncia al R. Ufficio del Registro della rispettiva sede.



## Proposte dichiarate accettabili a condizioni speciali

Aleune Agenzie allorquando vengono da noi avvisate che, per l'accettazione di una data proposta, si esigono delle condizioni speciali (come sarebbe un aumento del premio oppure una limitazione della durata ovvero anche una diminuzione della cifra di capitale) usano sostituire la primitiva proposta con una nuova nella quale figurano le varianti da noi richieste.

Questo metodo impedisce di far risultare esplicitamente l'accordo, intervenuto fra Compagnia e Contraente, intorno alle modificazioni alle quali la accettazione della proposta è stata subordinata, mentre è per noi del massimo interesse che questa circostanza venga posta pienamente in evidenza.

Per togliere ogni incertezza sulla procedura da seguire, avvertiamo che, nei casi del genere sopra indicato, si dovrà procurarci una *dichiarazione scritta* del Proponente, dalla quale risulti l'accettazione della modificazione da noi richiesta.

Tale dichiarazione sarà per noi il titolo necessario e sufficiente per procedere alla emissione della polizza, che poscia spediremo alla competente Agenzia unendovi, come per il passato, il Foglio di adesione (Mod. 43 o 44, secondo il caso).

L'Agenzia, all'atto della consegna della polizza al Contraente, dovrà ritirare la firma di questi sul dianzi accennato foglio, che sarà da ritornarci prontamente.

## Ramo Incendi

### Spese per i pompieri nell'estinzione degli incendi

Più volte abbiamo trattato tale questione in questo Bollettino, e col N. 87 del Maggio 1900 abbiamo distribuito a tutti i signori Agenti Principali ed ai signori Liquidatori dei danni incendi un esemplare della sentenza emessa in proposito dal R. Pretore del VII. Mandamento di Torino nella causa del Municipio di Torino contro il nostro assicurato sig. Barberis.

Il Municipio di Torino ha continuato il giudizio fino all'estremo grado di giurisdizione, e la Corte di Cassazione di Torino (Pinelli, Primo Presidente - De Amicis, estensore) con sentenza emanata il 12 Aprile a. corr. rigettò il ricorso del Municipio contro la sentenza del Tribunale di Torino (Adami, presidente - Dusio, estensore), 12-13 luglio 1900, con la quale, confermando la sentenza del Pretore del VII. Mandamento (avv. Colonnetti) ritenne che il Municipio *non ha diritto di far concorrere i privati nelle spese di estinzione degli incendi e che non si può ciò pretendere in base al Regolamento organico della Compagnia Pompieri, 25 dicembre 1884 e dell'annessa tariffa, che dichiarò incostituzionale.*

Il ricorso del Municipio porta la firma degli avv. Soldati, Alessio, Paviè



e senatore Cerruti di Noyara; le ragioni del Barberis erano sostenute dall'avv. prof Felice Tedeschi.

La Corte di Cassazione di Torino con questa sua sentenza si associò alla giurisprudenza della Cassazione di Firenze (sentenza 24 febbraio 1898) e del Consiglio di Stato, a sezioni riunite (parere 22 marzo 1900), ritenendo *servizio pubblico* quello prestato dai pompieri.

Consequentemente resta ormai fuori di dubbio che il servizio dei pompieri municipali deve essere gratuito.

A norma dei nostri signori Agenti e signori Liquidatori di danni incendi per casi futuri riportiamo qui la parte in diritto della suddetta sentenza della Corte di Cassazione di Torino: *La Corte*. . . . .  
osserva che non sussiste la censura di violazione ed erronea interpretazione dell'art. 4 dalle disposizioni preliminari al codice civile e degli articoli delle varie leggi comunali e regolamenti indicati nella prima parte di questo unico mezzo, che il ricorrente Municipio di Torino muove nella prima parte del medesimo avverso la denunciata sentenza; inquantochè il Tribunale di questa città altro non fece in sostanza senonchè uniformarsi alla massima già sancita da questa Corte Suprema nella sua sentenza 8 Agosto 1891 - Ministero dell'Interno contro Provincia di Milano (Giur. Tor. 1891 pag. 549), giusta la quale devesi dare un'interpretazione restrittiva alle leggi le quali impongono spese ed oneri ai Comuni, appunto coll'aver nella impugnata sentenza dichiarato, che in quei Comuni in cui, — come in quello di Torino — è permanentemente organizzato un servizio di guardie per l'estinzione degli incendi, questo servizio costituisce una spesa obbligatoria. E ciò rettamente ebbe a dichiarare il Tribunale di Torino per la buona e decisiva ragione che si tratta di spese di polizia locale le quali per il chiaro e tassativo disposto dell'art. 145 N. 2 e 18 (corrispondente all'articolo 175 N. 2 e 20 del testo unico) della legge comunale e provinciale vigente sono spese obbligatorie che debbono essere indubbiamente sopportate da tali Comuni nell'interesse generale di tutti i cittadini.

Nè giova il dire che l'istituire o meno un corpo di pompieri sia facoltativo. Ciò nessuno contesta, ma come ha giustamente osservato il Tribunale Torinese seguendo gli insegnamenti della Corte di Cassazione di Firenze e delle Sezioni unite del Consiglio di Stato, « se è facoltativo nei Comuni in genere il creare un corpo di pompieri e lo stabilire norme per l'estinzione degli incendi, è obbligatorio invece provvedere alla polizia locale, donde la conseguenza che se in un Comune, per la sua importanza, per le speciali sue condizioni, è necessario, e quindi viene istituito il servizio dei pompieri, la relativa spesa, quale spesa di polizia locale, diventa obbligatoria, così come è obbligatoria la spesa per le guardie municipali e per gli spazzini per i Comuni dove è affidato a speciali persone la nettezza del pubblico suolo ».

Attesochè non ha poi valore alcuno l'osservare che l'azione per provvedere all'estinzione degli incendi prestata dai Comuni sia piuttosto una provvidenza di sicurezza che non di polizia, per inferirne che la relativa spesa

non abbia il carattere di spesa obbligatoria. Imperocchè dalle spese di polizia locale non sono punto escluse quelle di pubblica sicurezza allorquando manchi l'intervento degli organi specificatamente contemplati dalla legge speciale di pubblica sicurezza.

Ond'è che non sono escluse quelle per la estinzione degli incendi, materia questa espressamente contemplata dal Regolamento che detta le norme per la esecuzione della legge comunale e provinciale.

Attesochè tanto meno è lecito l'invocare uno stato della legislazione precedente all'attuazione della detta legge comunale e provinciale attualmente in vigore, quand'anche si potesse da tale precedente legislazione trarre validi argomenti in favore del Municipio ricorrente, una volta che sia per il disposto dell'art. 5 delle disposizioni generali sull'applicazione delle leggi, che precedono il codice civile patrio, sia per quello dell'art. 309 del testo unico della legge comunale e provinciale, questa materia è per intero regolata dalla legge attuale. Laonde come bene osserva il Pretore del VII. Mandamento di Torino nella sopra citata sua sentenza stata confermata dal Tribunale colla ora denunciata pronuncia, applicando la nota massima *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tocuit*, non avendo il legislatore nelle nuove leggi comunali e provinciali, più riprodotto le disposizioni dell'antica legge Piemontese ne consegue che questa venne intieramente abrogata, e quindi anche nella parte riguardante il servizio dell'estinzione degli incendi, per la buona e decisiva ragione che dette nuove leggi regolano l'intera materia già regolata dalla suddetta legge anteriore.

(continua)

### Società Anonima Italiana di Assicurazione contro gli Infortuni di Milano.

M E S I	D A N N I A N N U N C I A T I			
	MORTE	INVALIDITA'	INABILITA'	TOTALE
	1	2	3	1 - 2 - 3
Mese di Maggio . . . .	5	44	1218	1267
Mesi precedenti . . . .	18	129	3842	3989
Totale	23	173	5060	5256

### Personale

Cessarono dalle loro funzioni i signori: *Rocchetti Rodolfo* e *Tedesco Clemente* Ispettori speciali del Ramo Vita, e *Venturini Enrico* Agente Viaggiatore.

### La Direzione Veneta

Venezia — TI. EREDI TONDELLI

